

N° 445/13 SENT.

N° 445/13 R.G.

N° 2579 CRONOL.

N° 589 REPERT

/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO  
in funzione di giudice unico, ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al  
n.445 ruolo generale affari contenziosi  
dell'anno 2011, vertente

TRA

ITALIAFILI s.r.l. (P.I. 0413396960965), in  
persona del legale rappresentante "pro tempore",  
elettivamente domiciliata in Lanciano, via  
Polidoro di Mastro Renzo n.5, presso lo studio  
dell'avv. Stefania Antonelli che la rappresenta e  
difende, unitamente all'avv. Savino Genovese, per  
procure a margine delle comparse di costituzione  
depositate rispettivamente il 16 maggio 2012 ed  
il 15 febbraio 2013

ATTRICE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (C.F. e  
P.I. 00884060526), in persona del legale  
rappresentante "pro tempore", elettivamente  
domiciliata in Casoli, via Frentana n.42, presso

*elf*



lo studio dell'avv. Raffaele Masciantonio,  
unitamente agli avv.ti Luca Frasca ed Ugo Frasca  
che la rappresentano e difendono per procura in  
calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle  
conclusioni del 2 marzo 2015 i procuratori delle  
parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in  
data 23 marzo 2011, la Italiafili s.r.l., in  
persona del legale rappresentante "pro tempore",  
conveniva in giudizio, davanti a questo  
Tribunale, la Banca Monte dei Paschi di Siena  
s.p.a. (già Banca Antonveneta s.p.a.), in persona  
del legale rappresentante "pro tempore", e -  
premessi di essere titolare del conto corrente  
n.10282.93, ancora in essere, nonché degli altri  
conti indicati in citazione, tutti estinti e  
collegati al primo - chiedeva la condanna  
dell'istituto di credito alla restituzione delle  
somme indebitamente percepite, oltre che al  
risarcimento del danno.

A sostegno, l'attrice deduceva che tra le parti



non era stato stipulato un contratto scritto; che la Banca aveva applicato illegittime condizioni relative al tasso di interesse passivo ed alle CMS in violazione della legge antiusura; che vi era stata illegittima modifica delle condizioni e dei tassi nel corso del rapporto nonchè la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; che le CMS non erano dovute, anche perchè prive di causa; che dovevano considerarsi nulle le condizioni relative alle spese ed alle commissioni di tenuta; che dovevano ritenersi "illegittimi, nulli ed annullabili per dolo, errore e vizio del consenso i riconoscimenti di debito, le rinunce e le transazioni nonchè le promesse di pagamento rateali effettuate dalla società attrice" in favore della convenuta.

Costituitasi in giudizio, la Banca contestava puntualmente l'assunto avversario.

All'udienza del 18 maggio 2012 il giudice riteneva la nullità della citazione poichè risultava incerto l'oggetto della domanda e non erano stati sufficientemente esposti i fatti e gli elementi di diritto posti a sostegno della stessa; ne ordinava, dunque, l'integrazione, cui



l'attrice provvedeva con atto depositato il 18 luglio 2012.

La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.

In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione ribadita dalla difesa dell'istituto di credito, essendo state - anche alla luce della effettuata integrazione della domanda - compiutamente esposte le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della stessa, tant'è che la banca ha potuto compiutamente e diffusamente articolare le proprie difese.

Va, altresì, evidenziato che la società istante, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc ha modificato l'originaria domanda restitutoria in una domanda di accertamento.


Ciò posto, e passando all'esame del merito, benchè la domanda relativa alla nullità del contratto per difetto di forma sembra non essere stata riproposta nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, è opportuno comunque osservare che trattasi di assunto smentito dalla produzione documentale



effettuata dalla BMPS, che ha allegato il contratto stipulato (per stessa ammissione dell'istante) il 16 novembre 2004 tra la Banca Antonveneta, filiale di Lanciano, e la Italiafili s.r.l., sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, nel quale sono state indicate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.

Nè può sostenersi che il contratto sarebbe stato firmato da un soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'istituto di credito, non avendo l'attrice fornito, come suo onere, adeguata prova di detto assunto.

La regolare stipula di un contratto scritto fa cadere gran parte delle contestazioni contenute nell'atto di citazione che si fondano e presuppongono la nullità del contratto proprio per difetto di forma scritta; risulta, pertanto, infondata la domanda di annullamento per dolo, errore e vizio del consenso relativa ai riconoscimenti di debito, alle rinunce ed alle transazioni, peraltro genericamente formulata e rimasta, in ogni caso, priva di qualsivoglia supporto probatorio. Così come infondata appare l'eccezione di nullità della pattuizione di



interessi ultralegali, in presenza di un valido contratto che disciplina tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, compresi gli interessi.

Ed analoga sorte subisce anche la domanda risarcitoria (ove non rinunciata), del tutto indimostrata.

Infondata è pure la censura in relazione al potere contrattualmente riconosciuto alla banca di modificare le condizioni economiche anche in senso peggiorativo.

Sul punto, infatti, occorre rilevare che l'art. 16 del contratto di c/c e l'art. 4 del contratto di apertura di credito, espressamente approvati dal legale rappresentante della società correntista ai sensi dell'art. 1341 cc, prevedono la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto con le prescrizioni, per il caso di variazione in senso sfavorevole al correntista, contenute negli artt. 118 D. Lgs. n.385/93 e delle relative disposizioni di attuazione.

Alla stregua della citata disposizione la facoltà riconosciuta alle banche di apportare ai contratti di durata modifiche sfavorevoli alla



clientela, è consentita alla duplice condizione che il cliente abbia specificamente sottoscritto la relativa clausola vessatoria e che le variazioni siano state comunicate nei modi e nei termini stabiliti da CICR.

Ebbene, entrambe le condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, atteso che la clausola in questione, come già evidenziato, è stata espressamente approvata, mentre le variazioni generalizzate della struttura dei tassi di interesse, dei prezzi e delle altre condizioni previste nel contratto sono state comunicate agli istanti mediante indicazione negli estratti conto periodici ((la cui comunicazione - comunque non contestata - risulta positivamente documentata mediante la produzione in giudizio da parte della banca), cui non è seguito l'esercizio della facoltà di recesso da parte del correntista.

Pure infondato appare l'ulteriore assunto con cui si sostiene la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Ed invero, nel caso di specie non si pone alcun problema di anatocismo con riferimento al contratto di conto corrente, in quanto il



rapporto è sorto nell'anno 2004 ed è conforme alla delibera del CICR, atteso che prevede una identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito.

Ancora. La società attrice ha eccepito la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la commissione di massimo scoperto; a riguardo, il giudicante aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale per cui la CMS è sorretta da valida causa, costituendo il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca, consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente ed operando, quindi, su un piano diverso dalla pattuizione degli interessi, essendo destinata a remunerare una diversa controprestazione della banca (cfr. Tribunale Torino, 23 luglio 2003). Inoltre, se è vero, sulla base dei principi generali, che tale clausola deve essere determinata o determinabile, nella specie l'entità della commissione era determinata, in quanto prevedeva una percentuale fissa.



Ed ancora. Infondate sono le doglianze relative alle ritenuta indebita applicazione delle commissioni e delle spese, trattandosi di voci specificamente convenute ed accettate dal cliente, la cui debenza a fronte di operazioni eseguite sul conto, del resto, è espressamente prevista dall'art. 1826 cc (applicabile al contratto di c/c bancario in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1857 cc).

A ciò aggiungasi che la remunerazione del servizio di conto corrente prestato al cliente non può individuarsi nella percezione di interessi (come sostenuto dalla società istante), posto che la banca non mette a disposizione del correntista somme di denaro, ma si impegna solo a tenere la contabilità delle operazioni regolate in conto corrente e ad eseguire, su richiesta del cliente medesimo, incarichi ed operazioni di varia natura, la cui remunerazione è necessariamente distinta e commisurata al numero ed alla natura delle operazioni eseguite, in relazione alle quali sono convenzionalmente previsti distinti costi.

Resta, a questo punto, da esaminare la questione relativa alla dedotta applicazione di interessi

